

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesse.

Ai sensi dell'art. 2016, co. 2, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico – finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.

Con decreto del Commissario straordinario n. 71 dell'8 luglio 2020, esecutivo, si è provveduto a nominare Revisore dei conti del Comune di San Michele all'Adige per il periodo dal 12.07.2020 al 11.07.2023 la dr.ssa Lucia Corradini, attribuendo allo stesso il compenso annuo di euro 6.000,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi), in base a quanto stabilito dal D.P.Reg. 16.07.2002 n. 9/L che prevedeva per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti il compenso massimo annuo lordo di euro 6.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 144 di data 10.09.2020 è stato approvato il Regolamento concernente *“Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni”*. Il Regolamento, emanato con DPRReg. 25 settembre 2020, n. 42, entrato in vigore il 16 ottobre 2020, adegua le misure dei compensi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali stabilite - nella sola misura massima - dal DPRReg. n. 9/L del 16 luglio 2002.

La principale novità della norma sopra precisata è costituita dall'introduzione di una *soglia minima* per ciascuna fascia di comuni come stabilito dall'art. 1 – comma 1 – lett. C) della LR 27.07.2020, n. 3, che ha così modificato il primo comma dell'art. 211 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.: *“1 – Il compenso per i revisori dei conti è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale”*.

Il compenso minimo risponde a finalità di rilevante interesse pubblico, considerati i profili di assoluto rilievo dell'attività e della funzione dei revisori, come ribadito nella Circolare n. 6/EL/2020 della Ripartizione II della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, in atti sub prot. n. 8945 dd 19.10.2020:

- garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione (si richiamano in proposito il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”* e in particolare il comma 10 dell'articolo 10 (Indipendenza e obiettività), secondo il quale il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e che a tal fine i soggetti incaricati della revisione determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico, avuto riguardo: alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (Principi di revisione) dello stesso d. lgs. n. 39/2010;

- garantire inoltre il rispetto dei principi in materia di equo compenso (sul punto si vedano il comma 2 dell'articolo 2233 (Compenso) del codice civile che, nei rapporti di opera intellettuale, pone un criterio generale di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione; l'articolo 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i cui principi in materia di equo compenso sono stati richiamati dal decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti).

Il comma 2 dell'art. 1 della citata LR 27 luglio 2020, n. 3, dispone l'applicazione della misura minima del compenso anche agli incarichi in corso al 16 ottobre 2020, ossia alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi.

Tutto ciò premesso.

Vista la tabella di cui all'art. 1 del Regolamento emanato con DPRReg. 25 settembre 2020, n. 42, riportante il trattamento economico annuo minimo e massimo lordo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali suddiviso per fasce di popolazione, da cui si evince che per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 l'importo del compenso deve rientrare tra un minimo di Euro 6.609,60 ed un massimo di Euro 8.262,00 da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno di data 21 dicembre 2018 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

Ritenuto necessario adeguare il compenso dovuto al Revisore dei conti alla misura minima prevista dal regolamento sopra richiamato, rideterminando dunque in Euro 6.609,60 oltre a oneri previdenziali e fiscali, e così per complessivi Euro 8.386,26.

Vista la proposta di provvedimento in atti.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 144 di data 10.09.2020 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni";
- il DPRReg. 25 settembre 2020, n. 42 avente ad oggetto: Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni";
- la circolare n. 6/EL/2020 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019;

Inseriti nella proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli UNANIMI su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che in data 20.10.2020 è divenuto esecutivo il D.P.Reg. 25.09.2020, n° 42 di approvazione del Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modifiche" con il quale vengono adeguate le misure dei compensi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali.
2. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, il compenso da riconoscere, dalla data di esecutività della presente deliberazione, alla dott.ssa Lucia Corradini, nominata Revisore dei conti per il periodo dal 12.07.2020 al 11.07.2023, un importo annuo complessivo di Euro 6.609,60 (minimo per comuni da 3.001 a 5.000 abitanti), oneri previdenziali e fiscali esclusi.
3. Di stabilire pertanto il compenso spettante al Revisore dei Conti dott.ssa Lucia Corradini in Euro 6.609,60 annui lordi, più Cassa Prev. ed Ass. 4% per Euro 264,38 ed Iva 22% pari ad Euro 1.512,28,

per un totale di Euro 8.386,26.=

4. Di imputare la maggiore spesa derivante dal presente provvedimento alla miss. 01 – progr. 01 – tit. 1 – Macro 03 (cap. 01011010 cod. P.F. U. 1.03.02.01.000) del bilancio di previsione 2020-2022 rideterminando l'impegno precedentemente assunto in Euro 4.193,13 per l'esercizio finanziario 2020, per Euro 8.386,26 per l'esercizio finanziario 2021, per Euro 8.386,26 all'esercizio finanziario 2022 e di prevedere l'imputazione di Euro 4.193,13 alla miss. 01 – progr. 01 – tit. 1 – Macro 03 del bilancio di previsione 2023, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità.
5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli UNANIMI espressi per appello nominale da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 20 dd. 29.12.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Rosanna Faustini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **30.12.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia